



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Il Presidente

causa n. 2021/03/VG - Decreto 20 luglio 2021

IL PRESIDENTE,

visto il ricorso della [REDACTED] (di seguito anche "[REDACTED]" o "ricorrente"), con sede legale a [REDACTED] iscritta al n. [REDACTED] del Registro delle Società della Repubblica di San Marino ed al n. [REDACTED] del Registro dei Soggetti Autorizzati, C.O.E. [REDACTED] in persona dell'Amministratore Speciale e legale rappresentante [REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

pronuncia il seguente decreto.

§ 1. Fatto e ricorso

in data 29 giugno 2021 il ricorrente ha avviato un procedimento di volontaria giurisdizione mediante il deposito di un atto introduttivo contenente la richiesta di provvedimenti in materia di trust ai sensi dell'articolo 53 della Legge 1° marzo 2010 n.42 (qui di seguito "Legge sul Trust" o "Legge").

In tale atto si premette che l'istanza viene formulata, per economia di atti, relativamente a due trust distinti ([REDACTED] del Registro dei Trust della Repubblica di San Marino ed il "[REDACTED] del Registro dei Trust della Repubblica di San Marino), in ragione dell'assoluta comunanza della situazione che li caratterizza.

Il ricorrente, che aveva assunto l'incarico di trustee al momento dell'istituzione dei trust, ha rinunciato all'ufficio di trustee per entrambi i trust, senza che però ne sia stato nominato il successore; il fondo di entrambi i trust sarebbe composto solamente da partecipazioni in società in liquidazione che, secondo elementi indicati dal ricorrente, non avrebbero già oggi più valore economico in quanto il patrimonio sociale non mostrerebbe consistenze tali da attendersi distribuzioni al momento della chiusura della liquidazione.

Il ricorrente non dichiara di agire quale trustee dei singoli trust - dunque agisce senza ritenersi tale e senza legittimarsi in questa qualità - ma dichiara di agire come soggetto terzo meramente "interessato" ai sensi dell'art. 53 della Legge sul Trust, ritenendosi solamente un "ex trustee" oggi cessato dall'incarico in ragione dell'aver adempiuto alle formalità previste dalla Legge sul Trust e dall'atto istitutivo ed essendo trascorso il termine previsto per l'efficacia della rinuncia all'ufficio da quest'ultimo, il quale dispone che "le dimissioni del trustee hanno effetto" trascorso un termine "dal momento della loro comunicazione ai beneficiari".

Con riferimento ad entrambi i trust, il ricorrente chiede "in via principale, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. d) della L. 42/2010 ss., disporre e/o autorizzare la reinstatazione forzosa" delle partecipazioni incluse tra i beni in trust "al soggetto ritenuto titolato a riceverla, indicando le relative modalità di attuazione e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione" dei trust, "ai sensi dell'art. 15 lett. e) L. 42/2010, adottando ogni conseguente provvedimento di legge" e "in via subordinata, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. c) della L. 42/2010 ss., provvedere alla nomina di un nuovo trustee", "fornendo disposizioni immediatamente esecutive in relazione alla custodia e al trasferimento dei beni in trust, nonché agli atti e ai documenti pertinenti ex art. 53 comma 2

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882991
segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm



**CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Il Presidente**

causa n. 2021/03/VG - Decreto 20 luglio 2021

lett. d) della L. 42/2010 ss”, affinché il ricorrente possa dismettere la titolarità formale delle partecipazioni incluse tra i beni di ciascun trust.

Il ricorrente specifica che i due trust differiscono tra loro per quanto concerne i soggetti interessati, stante la diversità dei rispettivi disponenti e beneficiari ma afferma che questi ultimi sarebbero, in ogni caso, soggetti che, da quanto risulta dalla documentazione acclusa all’istanza, sembrerebbero avere perso ogni interesse ai trust e dunque soggetti ai quali potrebbe non essere indispensabile consentire l’accesso alla presente istanza e ai rispettivi allegati.

Per questo, richiede, in via del tutto preliminare e preminente, che il ricorso venga valutato e su questo ogni provvedimento adottato in modo tale che i soggetti interessati ad uno dei due trust (che dovessero ove mai intervenire o essere chiamati nella presente procedura) non abbiano mai accesso ad alcuno dei dati e/o delle informazioni relativi all’altro trust, né a dati e/o informazioni relativi a soggetti collegati all’altro trust.

Si richiede, in particolare, che venga prioritariamente adottata “ogni misura atta a scongiurare qualsivoglia violazione del segreto di cui all’art. 36 L. 165/2005 ss., nonché qualsivoglia pregiudizio alla riservatezza dei dati personali protetti ai sensi della L. 171/2018” e si conclude che, ove ciò fosse ritenuto non possibile, si chiede di disporre l’archiviazione dell’istanza, privilegiando la tutela del segreto e della riservatezza, salva e impregiudicata, in tal caso, la facoltà del ricorrente di riproporre le proprie richieste avviando due separate procedure.

Alla luce di questa legittima richiesta e preoccupazione, oggettivamente giustificata della non comune situazione di fatto e di diritto in cui questo si trova, prima di procedere con la trattazione del procedimento e prima ancora con le preliminari, necessarie ed opportune valutazioni ai sensi dell’art. 10, commi I, II, IV della L. Qualificata 30 ottobre 2003, n.145, appare opportuno rimettere tali attività all’impulso di parte, dopo che la stessa abbia compiutamente valutato le prospettive processuali che si schiudono di fronte al ricorso e l’eventuale preferibilità di altre alternative.

Nell’esercizio della volontaria giurisdizione, la Corte ha l’obiettivo di porsi nei confronti dei ricorrenti quale ausilio efficace e disponibile nella realizzazione dei propri interessi legati ai rapporti fiduciari (Regolamento Unico del Presidente della Corte, 16 novembre 2020, p. 2) e per questo motivo appare opportuno, come richiesto dal ricorrente, accennare preliminarmente i profili giuridici delle questioni relative alla possibilità di secretare i dati personali nell’ambito del procedimento ed ai profili della legittimazione, rimettendo all’iniziativa di parte gli ulteriori provvedimenti.

§ 2. La riservatezza dei dati personali in caso di procedimento congiunto per due diversi trust.

Il ricorrente ha proposto istanze inerenti a due trust in un unico documento che contiene, per entrambi i trust, la richiesta di provvedimenti che, ai sensi dell’art. 12, del Decreto Delegato, 30 settembre 2013 n.128, sono pronunciati dal Presidente, assunte sommarie informazioni e, qualora egli lo ritenga, sentiti i controinteressati.

Lo stile e la prassi della Corte rendono dovuta, in linea di principio e salvo giustificati motivi di eccezione, l’audizione dei controinteressati (v. Decreto 13 ottobre 2017, causa n.2017/04, decreto 17 luglio 2018, causa 2018/VG; Ordinanza 27 novembre 2018, causa 04/2018 VG).

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore

■ T +378 (0549) 882991

■ segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Il Presidente

causa n. 2021/03/VG - Decreto 20 luglio 2021

I provvedimenti richiesti dal ricorrente sono di tale rilevanza per i beneficiari (la nomina di un nuovo trustee o, addirittura, il trasferimento anticipato di beni ai beneficiari, con dichiarazione di estinzione del trust) e giungono ad incidere su elementi essenziali del trust (art. 2, comma I, L. 1 marzo 2010, n. 42) in modo tanto profondo che non sembra possibile facilmente presumere l'assenza di interesse da parte di costoro al procedimento in ragione del solo fatto che costoro non abbiano dato seguito alla corrispondenza inviata loro dal trustee per comunicare la rinuncia all'incarico, come il ricorrente sembra adombrare.

Dunque, non è possibile escludere che questi siano sentiti tutti quali controinteressati nel procedimento.

Peraltro, ai sensi dell'art. 10, comma 7, Decreto Delegato 30 settembre 2013 n.128 il Presidente ha il solo potere di rendere anonimi rispetto alle domande o interessi di terzi diversi dalle parti, i suoi provvedimenti decisori ma non quello di segretare documenti o atti presenti nel fascicolo alle parti stesse o ai soggetti direttamente interessati dal procedimento.

Alla luce di ciò, non appare possibile escludere che, in presenza di un ricorso e procedimenti unitario per entrambi i trust, i beneficiari di uno, una volta coinvolti nel procedimento, prendano atto di tutte le informazioni contenute nel ricorso e di tutta la documentazione presente nel fascicolo di causa, anche quelle riguardanti il trust diverso da quello di cui sono beneficiari che, però, risulta oggetto del medesimo ricorso e del procedimento al pari del loro.

Per questo motivo, in presenza di un ricorso e procedimento unitario, non appare possibile assicurare in via preventiva una trattazione con modalità tali da scongiurare la condivisioni dei dati personali e di altre informazioni.

§ 3. La legittimazione del ricorrente

Il ricorso ai sensi dell'articolo 53 della Legge sul Trust è depositato dal ricorrente, non quale trustee, ma quale soggetto terzo meramente "interessato".

Egli, infatti, si ritiene solamente un "ex trustee", oggi cessato dall'incarico in ragione dell'aver adempiuto alle formalità previste dalla Legge sul Trust e dall'atto istitutivo ed essendo trascorso il termine previsto dall'atto istitutivo per l'efficacia della rinuncia all'ufficio.

Non emergono dagli atti elementi che facciano dubitare che tale qualificazione stata adottata dallo stesso in buona fede.

In effetti, è dato rilevare che la Legge non affronti la questioni della qualificazione della posizione giuridica del trustee unipersonale che abbia rinunciato all'ufficio con atto divenuto efficace dopo il trascorre del termine previsto dall'atto istitutivo ma che non sia ancora stato sostituito con una norma specifica; perciò è richiesta un'attività di interpretazione sistematica che oggettivamente può risultare di non facile compimento in assenza di precedenti interpretazioni giurisprudenziali.

Questa situazione è comune a molti ordinamenti che disciplinano il trust, in alcuni dei quali solo recentemente la questione è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza con pronunce che hanno creato un precedente ed un'utile guida ai privati (v. Re RBC Trustees (Guernsey) Limited [2017] JRC 135).

In diritto sammarinese, la questione si pone oggi per la prima volta e per questo è opportuno fornire un indirizzo interpretativo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore

T +378 (0549) 882991

segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Il Presidente

causa n. 2021/03/VG - Decreto 20 luglio 2021

Ciò appare utile non solo al fine della verifica in merito alla corretta legittimazione del ricorrente nell'ambito del presente procedimento ma anche al fine del corretto adempimento dei propri obblighi nell'ambito della quotidiana attività negoziale.

Tale chiarificazione è utile anche per fornire un indirizzo agli altri trustee che dovessero trovarsi in una situazione simile, dato l'interesse generale della questione.

L'art. 39, comma 1, della Legge sul Trust prevede che "il trustee cessa dal proprio ufficio" per diverse cause, tra cui la "rinuncia" (lett. b). Tale norma consente al trustee di rinunciare sempre all'ufficio semplicemente attraverso una comunicazione, da compiersi nelle forme previste dall'atto istitutivo o, in mancanza di questa previsione, per mezzo di comunicazione scritta avente data certa indirizzata agli altri trustee, se ve ne sono, al guardiano, ove esistente, e, nei trust per beneficiari, ai beneficiari titolari di diritti determinati.

Tale norma non dispone in modo espresso in merito al momento in cui, in seguito al verificarsi di questa causa di cessazione dall'ufficio, il trustee cessi effettivamente di essere tale.

Nella Legge, però, vi sono diverse indicazioni che suffragano l'esistenza di un principio ai sensi del quale il semplice verificarsi di una causa di cessazione dall'ufficio non sempre faccia immediatamente venir meno il trustee dall'essere tale.

L'art. 40, comma 1, della Legge prevede che "al verificarsi di una causa di cessazione dall'ufficio, un trustee deve senza indugio compiere gli atti che siano necessari per dare attuazione" alle disposizioni legislative relative al trasferimento dei beni *in favore dei suoi successori* e l'articolo 41, comma 1, della Legge prevede che "cessato dall'ufficio, il trustee consegna senza indugio tutti gli atti e i documenti di pertinenza del trust ai rimanenti trustee o al nuovo trustee".

Queste disposizioni continuano a qualificare come "trustee" il soggetto nei confronti dei quali si sia verificata la causa di cessazione dell'ufficio e dunque indicano che egli continui ad essere trustee anche se egli possa dirsi, in ragione del verificarsi di tale causa, "cessato dall'ufficio".

Invece, la Legge qualifica il trustee nei confronti del quale si sia verificata una causa di cessazione come "trustee cessato" solo nel momento in cui il nuovo trustee lo abbia sostituito nell'ufficio (art. 40, comma IV della Legge).

Queste disposizioni indicano che il verificarsi di una causa di cessazione dell'ufficio non sempre faccia cessare immediatamente il trustee dall'essere tale e non sempre lo libera immediatamente dagli obblighi e responsabilità che su di lui gravano.

In particolare, si deve dunque ritenere quando vi sia un solo soggetto a rivestire l'ufficio di trustee e questi vi abbia rinunciato, egli comunque rimane in carica fintanto che non venga sostituito dal suo successore al quale abbia trasferito materialmente beni, atti e documenti del trust.

D'altra parte, questa è anche la conseguenza diretta di quel principio fondamentale che riconduce l'essenza del trust al rapporto giuridico nel quale il trustee "è titolare di beni nell'interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico" (art. 2, comma 1, Legge sul Trust).

Poiché non vi può essere trust in assenza di questo rapporto e non vi può essere questo rapporto senza trustee ne deriva che il trustee unipersonale che abbia rinunciato all'ufficio debba rimanere tale fino alla sostituzione.

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore

■ T +378 (0549) 882991

■ segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Il Presidente

causa n. 2021/03/VG - Decreto 20 luglio 2021

Tuttavia, dal verificarsi di questa causa di cessazione dell'ufficio, la posizione giuridica del trustee subisce una parziale mutazione: i suoi poteri ed obblighi sono diversamente conformati.

Infatti, da questo momento il trustee non può più esercitare i suoi poteri discrezionali ma rimane però vincolato dai suoi obblighi e responsabilità, che egli conserva fino all'avvenuta sostituzione da parte del successore. L'azione del trustee deve essere orientata alla custodia e conservazione dei beni in trust, piuttosto che al compimento di nuove operazioni. Non appena individuato il suo sostituto, egli deve dare adempiere agli obblighi previsti dall'art. 40, comma 1 e dall'articolo 41, comma 1, della Legge.

Fino all'avvenuta sostituzione, il trustee mantiene però sempre la legittimazione processuale, che perde solamente in favore del suo successore (art. 40, comma IV della Legge).

Dunque, fino a quel momento, egli ricorre quale trustee al giudice per richiedere i provvedimenti previsti dall'art. 53 della Legge.

Queste conclusioni si deducono anche dai principi generali comuni agli ordinamenti che disciplinano il trust (v. Re RBC Trustees (Guernsey) Limited [2017] JRC 135).

Alla luce di quanto sopra, il Presidente

CONCEDE

al ricorrente il termine di otto giorni correnti dalla data della notifica del presente provvedimento per istare ai fini dell'archiviazione del presente procedimento o, viceversa, per la sua continuazione;

RISERVA

ulteriori provvedimenti ad istanza di parte;

DISPONE

ai sensi dell'art. 10, comma 7, Decreto Delegato

- a) che l'originale del presente Decreto non sia accessibile al pubblico e che, fino allo spirare di detto termine, copie ulteriori rispetto a quelle notificate non siano rilasciate, senza autorizzazione del Presidente;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore

T +378 (0549) 882991

segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Il Presidente

causa n. 2021/03/VG - Decreto 20 luglio 2021

- b) che in Cancelleria sia depositata una copia dello stesso, priva dei nomi delle parti e degli altri soggetti interessati alla causa, così come di altri elementi che possano condurre ad individuare le parti o l'oggetto del procedimento, della quale le parti e i terzi possano liberamente estrarre copie.

MANDA

alla cancelleria di notificare questo decreto alla procura del ricorrente per via telematica.

San Marino, 20 luglio 2021

Il Presidente
Andrea Vicari



I CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI
Cancelleria

San Marino, 20/7/21 Ft.n. 1
copie del decreto e dell'istanza
del 20/7/21 consegnate all'Ufficiale
Giudiziario per la notifica a _____

Il Cancelliere _____

REPUBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore

T +378 (0549) 882991

segreteria.cortefiducia@istituzioni.sm